

Codice A1003B

D.D. 13 settembre 2017, n. 138

Approvazione della disciplina per la procedura per l'acquisizione di personale attraverso mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2 bis, del D.lgs. 165/2001.

L'art. 30 del D.Lgs. 20 marzo 2001, n. 165 "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse" stabilisce che le Amministrazioni:

1. possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere (comma 1);
2. prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio (comma 2 bis).

I contratti collettivi nazionali riferiti al comparto Regioni- autonomie locali, ad oggi, non hanno definito le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

La legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" in materia di organizzazione e di gestione del personale ha previsto:

- a) fra i criteri attuativi dei principi e delle finalità della legge, la funzionalità e flessibilità nell'articolazione delle strutture rispetto ai compiti, agli obiettivi, ai programmi e ai progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa, anche tramite periodiche verifiche e modificazioni in relazione ai programmi operativi e all'assegnazione delle risorse (art. 4, c. 2, lett. a);
- b) il metodo della programmazione rispetto all'impiego del personale dipendente nelle strutture organizzative, assicurando che lo stesso sia utilizzato in relazione alle esigenze connesse alla realizzazione di obiettivi, programmi e progetti individuati dagli organi di direzione politico-amministrativa, nonché con le risorse finanziarie disponibili e con i limiti derivanti dal concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (art. 31);
- c) che con provvedimento di organizzazione vengano disciplinati i criteri e le modalità per l'attuazione della mobilità esterna ed interna, al fine di assicurare il riequilibrio tra carenze ed eccedenze di organico con l'obiettivo di perseguire l'ottimale distribuzione delle risorse umane, la loro riconversione e l'arricchimento professionale (art. 33, c. 4);

Con DGR n. 75-13015 del 30.12.2009 "Approvazione del provvedimento organizzativo che disciplina le materie di cui alle lettere e), f), g) j), k) e l) del comma 1 dell'art. 5 della LR 23/2008" sono state disciplinate i principi e le finalità in materia di mobilità interna ed esterna (lettera j)) e, in particolare, per quanto attiene alla mobilità tra pubbliche amministrazioni per i dirigenti e per il personale delle categorie ha stabilito agli artt. 41 e 47 che:

1. l'Amministrazione cura l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale e, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni sono definiti la disciplina e il contingente numerico per il personale interessato da processi di mobilità verso la Regione Piemonte;
2. la mobilità esterna è attivata per riconosciute esigenze di servizio o quanto sia necessario acquisire in tempi brevi una particolare professionalità o competenza non reperibile all'interno dell'amministrazione.

Con la DGR n. 21-5606 dell'11.9.2017 sono state apportate modifiche e integrazioni al provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. 75-13015 del 30.12.2009 in ordine alla mobilità esterna;

Con DGR n. 7-5430 del 25.7.2017 "Rilevazione dei fabbisogni e definizione del Piano Occupazionale: procedure connesse all'assunzione di personale dirigenziale per il ruolo della Giunta regionale" sono state definite le modalità di acquisizione del personale dirigenziale. Per quanto attiene alla mobilità esterna sono stati previsti posti da coprire nel periodo di vigenza del piano.

I trasferimenti sono attuati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

Richiamato, inoltre, l'art. 1, comma 47, della L. 311/2004 (legge finanziaria 2005) con il quale è previsto che in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente;

Dato atto che con nota prot. n. 5503/A11000 del 21.2.2017 è stato attestato che la Regione Piemonte ha rispettato gli obiettivi in materia di equilibri di bilancio per l'anno 2016 (ex art. 1, comma 710, della L. 208/2015);

Tutto ciò considerato, si ritiene necessario individuare criteri e modalità attuative per lo svolgimento delle procedure di mobilità esterna in ingresso, in attuazione dell'art. 30, commi 1 e 2 bis, del D.Lgs. 165/2001 e a tal fine di approvare il documento "Disciplina per la procedura per l'acquisizione di personale attraverso mobilità volontaria esterna (cd. bandi pubblici di mobilità esterna)", per il personale dirigenziale e delle categorie, così come da allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Informate le organizzazioni sindacali aziendali;

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

Visti gli artt. 41, 44 e 47 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.2009 e s.m.i.;

determina

- di individuare criteri e modalità attuative per lo svolgimento delle procedure di mobilità esterna in ingresso e di approvare il documento “Disciplina per la procedura per l’acquisizione di personale attraverso mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2 bis, del D.lgs. 165/2001 (cd. bandi pubblici di mobilità esterna)“, per il personale dirigenziale e delle categorie, così come da allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Michele PETRELLI

Allegato

DISCIPLINA PER LA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI PERSONALE DIRIGENZIALE E DELLE CATEGORIE ATTRAVERSO MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMI 1 E 2 BIS, DEL D.LGS. 165/2001 (cd. bandi pubblici di mobilità esterna).

Art. 1

Bandi pubblici di mobilità esterna

1. La copertura dei posti vacanti e disponibili attraverso mobilità volontaria esterna avviene attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale (nella sezione Concorsi) e sul sito istituzionale della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it, area tematica Attività istituzionali, Risorse umane) di apposito **bando pubblico di mobilità** che contiene:

- a) il numero dei posti da coprire, la struttura organizzativa e la sede di servizio;
- b) la categoria/qualifica dirigenziale di inquadramento e il profilo professionale;
- c) i requisiti culturali, professionali e attitudinali;
- d) altre indicazioni essenziali o specifiche per la copertura dei posti;
- e) le modalità e i termini di presentazione delle candidature;
- f) i modelli di domanda (il curriculum formativo-professionale da allegare alla domanda deve essere prodotto in formato europeo);
- g) le cause di esclusione dalla procedura.

2. La selezione ha esito sulla base:

- della valutazione dei requisiti culturali, professionali e attitudinali individuati nel bando;
- di un colloquio volto ad approfondire l'esperienza professionale di cui è portatore il candidato, le specifiche capacità/propensioni possedute, le caratteristiche psico-attitudinali e motivazionali che il posto richiede.

3. Al fine di rendere massime la trasparenza e la pubblicità della procedura e di potenziare la possibile platea dei candidati, può essere previsto il ricorso al supporto professionale di società di servizi web esperte nel campo professionale e di selezione del personale.

Art. 2

Requisiti di ammissione alla procedura

1. Possono partecipare alla procedura di bando pubblico di mobilità esterna i dipendenti in servizio a tempo indeterminato, appartenenti alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e smi, che alla data di scadenza del bando:

- a) siano in possesso dell'inquadramento nella stessa o corrispondente categoria/qualifica dirigenziale e medesimo profilo professionale o profilo assimilabile al posto da ricoprire;
- b) siano in possesso dei requisiti culturali, professionali e attitudinali indicati nel bando;
- c) abbiano superato il periodo di prova;
- d) abbiano svolto un periodo di servizio a tempo indeterminato presso una Pubblica amministrazione nella medesima o corrispondente categoria/qualifica dirigenziale e nel medesimo profilo professionale o profilo assimilabile a quello ricercato la cui durata viene stabilita nel bando;
- e) siano in possesso degli eventuali ulteriori requisiti richiesti nel bando;
- f) non siano stati destinatari di sanzioni penali; per i dirigenti si richiamano le previsioni dell'art. 3 del D.Lgs. 39/2013; nel caso in cui abbiano procedimenti penali in corso, gli stessi dovranno essere dichiarati e verranno sottoposti a valutazione da parte dell'Amministrazione regionale;
- g) non siano stati destinatari di sanzioni disciplinari presso gli enti di appartenenza nei due anni antecedenti alla data di scadenza del bando e non abbiano procedimenti disciplinari in corso.

2. Qualora il bando di mobilità preveda la copertura di più posti, gli interessati possono presentare domanda per uno solo dei posti, specificandone il relativo codice. E' fatto salvo il caso di più posti con i medesimi requisiti culturali e professionali e lo stesso profilo professionale rispetto ai quali sono ammesse più candidature.

3. L'Amministrazione, ove ne ricorrano le condizioni, può richiedere l'attestazione da parte degli enti di provenienza di particolari situazioni, quali, ad esempio, essere sottoposti al regime di limitazione per l'assunzione di personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 47, della L. 311/2004.

Art. 3

Modalità di partecipazione

1. Il bando di mobilità prevede le modalità e il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Il termine stabilito è perentorio. Al bando sono allegati:

- il modello di domanda nel quale sono riportati i dati necessari per la partecipazione al bando. Alla domanda va sempre allegato il curriculum formativo-professionale che deve essere prodotto in formato europeo;
- eventuali altri modelli la cui compilazione sia necessaria.

2. Le domande di mobilità esterna già pervenute per il ruolo della Giunta regionale del Piemonte non possono essere valutate ai fini degli specifici bandi di mobilità. Pertanto chi fosse interessato deve parteciparvi secondo la presente disciplina e le specifiche del bando.

Art. 4

Verifica delle domande e composizione della Commissione di valutazione

1. Le domande pervenute vengono sottoposte a verifica dei requisiti di ammissibilità da parte della Direzione Segretariato Generale, attraverso il Settore Organizzazione e pianificazione delle risorse umane, secondo i requisiti di ammissione alla procedura di cui all'Art. 2.

L'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti e/o per rilevate cause di inconferibilità è disposta in itinere con atto motivato del dirigente responsabile del settore Organizzazione e Pianificazione delle risorse umane che ha carattere definitivo, anche con riferimento alla fattispecie di domande plurime per più posti di cui all'art. 2, qualora non si rinvengano i presupposti di corrispondenza di requisiti culturali, professionali e di profilo richiesti.

2. Le domande dei candidati ammessi alla selezione vengono successivamente valutate da parte di una apposita Commissione di valutazione, al fine di esaminare la coerenza tra la posizione lavorativa oggetto del bando e la professionalità del richiedente, così composta:

- dal direttore della struttura cui si riferisce il posto da coprire nel caso di figure professionali di qualifica dirigenziale che la presiede; nel caso di figure professionali non dirigenziali il direttore può delegare un dirigente in servizio presso la medesima struttura;
- da uno o più esperti di materia, anche interni all'Ente nel caso di posti riferiti alle categorie, al fine di accertare il livello di competenza in una particolare disciplina o specifico ambito professionale, scelto fra esperti di qualificata e riconosciuta esperienza professionale, designato di comune accordo tra i direttori interessati e il Segretario generale;
- per il solo personale dirigenziale, da un esperto in selezione e valutazione del personale per l'accertamento delle caratteristiche psico-attitudinali, motivazionali e di attitudine al ruolo da ricoprire, scelto fra esperti di qualificata e riconosciuta esperienza professionale, designato dal Segretario generale.

La commissione si avvale del supporto di un funzionario regionale che svolge la funzione di segretario.

3. La commissione sottoscrive apposito processo-verbale dal quale emergono le risultanze della valutazione e i relativi punteggi, propedeutico alla formulazione di graduatoria finale.

4. La procedura valutativa viene svolta anche in presenza di un solo candidato.

5. Per la prestazione dei componenti esterni della Commissione valutativa, si stabilisce che:

- agli esperti di materia e all'esperto in selezione e valutazione del personale per l'accertamento delle caratteristiche psico-attitudinali, motivazionali e di attitudine al ruolo da ricoprire, vengono riconosciuti:
 - un compenso giornaliero non superiore a 1.200 euro, oneri fiscali esclusi; si precisa che la giornata lavorativa si intende della durata di almeno 8 ore; la stessa può essere frazionata in mezza giornata lavorativa di almeno 4 ore;
 - il rimborso dei pasti, delle eventuali spese di viaggio e pernottamento, debitamente documentate, sulla base della disciplina delle trasferte del personale assegnato al ruolo della Giunta.

Art. 5

Valutazione dei curricula - criteri

1. La commissione valuta i curricula in relazione ai requisiti richiesti e al profilo professionale ricercato.

2. Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti, così suddivisi:

- a) fino a 5 punti per i **requisiti culturali** (titoli di studio diverso da quello di accesso, qualificazioni, percorsi formativi strutturati, ecc.);
- b) fino a 25 punti per i **requisiti professionali** (competenze legate alla esperienza professionale concretamente maturata, correlata all'anzianità professionale).

3. I candidati che conseguono un punteggio minimo di 21 punti sono ammessi al successivo colloquio, secondo un rapporto posti da coprire/candidati ammessi tra 3 e 5, da specificare in ciascun bando.

In caso di parità, vengono ammessi tutti i candidati con lo stesso punteggio.

Art. 6

Valutazione del colloquio - criteri

1. Il colloquio viene svolto per accertare competenze tecniche e specifiche, abilità, capacità psico-attitudinali, motivazionali e di attitudine al ruolo da ricoprire e dà luogo ad una valutazione massima di 30 punti, così suddivisi:

- a) fino a 5 punti rispetto alle **conoscenze tecniche o specifiche** (specialistiche, procedurali, informatiche, linguistiche, ecc.);
- b) fino a 25 punti in riferimento alle **capacità e competenze attitudinali, organizzative, gestionali** e al grado di autonomia nell'esecuzione delle attività.

2. Sono ammessi alla graduatoria finale i candidati che conseguono una valutazione di almeno 42 punti.

3. Qualora il candidato non si presenti a sostenere il colloquio decade dalla procedura di selezione.

4. La valutazione è espressa a insindacabile giudizio della Commissione di valutazione.

Art. 7

Graduatoria e sua validità

1. La Commissione redige una **graduatoria finale** espressa in sessantesimi, sommando i punteggi ottenuti dalla valutazione dei curricula e del colloquio, così come risulta dal verbale della Commissione, oggetto di approvazione da parte del responsabile del Settore Organizzazione e pianificazione delle risorse umane e di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte. La procedura selettiva deve concludersi entro il termine di 90 giorni. Al termine della procedura a tutti coloro che avranno avanzato la propria candidatura sarà data informazione degli esiti secondo le modalità definite nel bando.

2. La graduatoria è valida esclusivamente per la copertura dei posti per la quale è stata redatta. La partecipazione ad una successiva procedura di mobilità presuppone la presentazione di una nuova domanda.

E' facoltà dell'Amministrazione, nel solo caso di sopravvenute eccezionali ed urgenti esigenze di servizio riferite a figure professionali già ricercate, di valutare, motivandola, la possibilità di dar corso al trasferimento di dipendenti collocati utilmente in graduatoria, seguendone il relativo ordine che confermino la loro disponibilità al trasferimento, entro 6 mesi dalla sua approvazione.

3. Il perfezionamento della procedura di trasferimento avviene a fronte dell'espressione di nullatenente da parte dell'Amministrazione di appartenenza del candidato; qualora lo stesso –unitamente alla documentazione necessaria al trasferimento- non sia acquisito entro il termine stabilito nel bando, si procede allo scorrimento della graduatoria seguendone il relativo ordine. Il trasferimento comporta la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nel quale viene stabilita la decorrenza dello stesso.

4. Qualora il candidato prescelto rinunci al trasferimento, si procede allo scorrimento della graduatoria seguendone il relativo ordine.

Art. 8

Trattamento dei dati

1. I dati forniti dai candidati sono raccolti nel fascicolo personale per la finalità di gestione della procedura di mobilità esterna e sono trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione di tale rapporto ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 196/2003).

Art. 9

Disposizioni finali e rinvii

1. La presentazione della domanda di partecipazione ai bandi pubblici di mobilità esterna non comporta nessun diritto all'assunzione da parte del richiedente, né fa sorgere alcun obbligo per l'Amministrazione di dare corso alla copertura dei posti messi a bando.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare, modificare, revocare la procedura di selezione a seguito di sopraggiunti vincoli o modificazioni sostanziali delle ragioni che hanno determinato il ricorso al bando, dandone comunicazione agli interessati. Parimenti, è possibile non dare corso alla mobilità in considerazione degli esiti negativi del processo valutativo delle candidature.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si rinvia alla legislazione vigente in materia di mobilità esterna ed ai contratti collettivi nazionali del comparto Regioni ed autonomie locali.

4. La presente disciplina, oggetto di approvazione con determinazione dirigenziale, verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e resa disponibile sul sito istituzionale della Regione Piemonte.